

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE**

- Art. 1 – Istituzione dei comitati di frazione
- Art. 1- Composizione
- Art. 3 - Funzioni
- Art. 4 - Elezione
- Art. 5 - Nomina e durata
- Art. 6 - Requisiti
- Art. 7 - Insediamento
- Art. 8 - Convocazione
- Art. 9 - Sedute
- Art. 10 - Attribuzioni del presidente
- Art. 11- Riunione delle presidenze
- Art.12– Mezzi finanziari
- Art.13 - Sede
- Art.14 – Norma transitoria

### **Art. 1 - Istituzione dei comitati di frazione**

1 - In applicazione dell'articolo 39 dello Statuto comunale sono istituiti i comitati di frazione organizzati sulla base delle zone omogenee e organiche nella cui identità storica si articola il Comune di Barberino di Mugello e la cui delimitazione risulta dall'elenco vie allegato al presente regolamento e così denominate:

- Cavallina
- Galliano
- Montecarelli, S.Lucia, Monte di Fo'

2 - I comitati, quali organismi rappresentativi della popolazione, operano per consentire e promuovere la partecipazione dei cittadini delle frazioni alle scelte dell'Amministrazione comunale in ordine ai problemi delle singole località .

### **Art. 2 – Composizione**

1 - Ogni comitato di frazione, in relazione alla popolazione legale del territorio di riferimento è composto:

- di 8 membri nelle frazioni con popolazione superiore a 1000 abitanti,
- di 6 membri nelle frazioni con popolazione inferiore a 1000 abitanti,

2 - Il dato demografico considerato è quello accertato alla fine del mese precedente a quello stabilito per la nomina dei comitati di frazione

### **Art. 3 - Funzioni**

1 - I Comitati di frazione, in relazione al territorio di loro competenza:

- forniscono agli Organi di Governo, quando ne siano direttamente investite, il proprio motivato parere in ordine a questioni e problematiche di competenza del Comune;
- possono esprimere pareri o proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione

comunale sulle seguenti materie:

1. bilancio preventivo;
2. politica generale del Comune;
3. piani regolatori e attuativi, ambientali, del commercio, del traffico, dei trasporti, delle opere pubbliche, dell'inquinamento acustico, piani di E. R. P. - P. E. E. P - P. I. P.);
4. sicurezza pubblica e sanità;
5. funzionamento dei servizi comunali;
6. materie di interesse locale di competenza del comune;
7. proposte di legge regionali, atti amministrativi di interesse locale degli organi sovracomunali di cui il comune fa parte.

2 - L'espressione di pareri sul bilancio preventivo devono essere inviate entro i termini previsti dal regolamento di contabilità dell'ente per la presentazione degli emendamenti.

3 - Quando uno specifico problema riguarda materia di competenza di più Comitati di frazione il Sindaco o i Presidenti dei Comitati di frazione d'intesa tra loro, possono stabilire la riunione congiunta.

4 - I pareri richiesti dagli organi di governo dovranno essere formulati, di norma, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta salvo motivi d'urgenza, nel qual caso i termini, comunque non inferiori ai cinque giorni, saranno indicati nella richiesta stessa. Trascorsi detti termini l'Amministrazione ha facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

5 - Alle valutazioni, richieste e proposte, formulate dai comitati di frazione deve essere data motivata risposta scritta entro trenta giorni.

6 - Il comitato di frazione elabora ed approva ogni anno un rapporto sullo stato della località, dei servizi in questa esistenti e delle sue esigenze da rimettere all'amministrazione comunale entro e non oltre il mese di settembre.

7 - Il comitato di frazione può inoltre compiere autonomamente i seguenti atti:

- convocare assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti la località, o per riferire sull'attività.
- presentare petizioni e proposte a qualsiasi ente od organizzazione:
- promuovere attività di carattere sociale, culturale, ricreativo che non risultino onerose per il bilancio comunale.

8 - Il consiglio comunale, la giunta e le commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare i comitati di frazione di raccogliere e fornire indicazioni su singoli problemi ed atti amministrativi.

#### **Art. 4 - Elezione**

1 - I membri dei comitati di frazione sono eletti dai cittadini nel corso di assemblee convocate dal Sindaco in ogni località nel periodo intercorrente dal 60° al 150° giorno dalla prima seduta del consiglio comunale.

2 - Ogni assemblea dovrà essere ampiamente pubblicizzata a cura dell'amministrazione comunale, con almeno quindici giorni di anticipo, mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio ed

informazione sugli organi di stampa con cronache locali e sul notiziario comunale, e ogni altra forma possibile di pubblicizzazione.

3 - Dalla data di inizio pubblicazione del suddetto avviso all'Albo Pretorio e per un periodo di 15 giorni consecutivi, ogni elettore può presentare la propria candidatura alla carica di consigliere per il Comitato di frazione di residenza, mediante la compilazione di apposito modello messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.

4 - Le candidature dovranno essere presentate, durante l'arco temporale sopraindicato, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e servizi demografici del Comune di Barberino di Mugello; qualora la scadenza del suddetto periodo cada in una giornata non lavorativa la stessa andrà automaticamente posticipata al primo successivo giorno lavorativo.

5 - L'Ufficio Relazioni con il Pubblico e servizi demografici del Comune di Barberino di Mugello procederà, entro i successivi sette giorni dalla scadenza del suddetto termine, alla verifica della validità delle candidature ricevute

6 - L'elenco delle candidature ammesse, così come risultante dalla verifica effettuata ai sensi del comma precedente, verrà pubblicato all'Albo Pretorio ed in altri luoghi del territorio comunale fino alla data stabilita per le singole assemblee.

7 - Se il numero delle candidature è inferiore a quello dei consiglieri da eleggere, la raccolta delle segnalazioni è riaperta in assemblea.

8 - Della lista dei candidati sarà predisposto adeguato numero di esemplari che costituiranno le schede elettorali sulle quali ogni cittadino residente nella località ed iscritto nelle liste elettorali potrà esprimere segretamente il voto di preferenza per un numero di candidati corrispondente al massimo al 50% dei membri assegnati al consiglio.

9 - Tre garanti per ogni assemblea, nominati dal consiglio comunale nel rispetto della tutela dei diritti delle minoranze, collaboreranno con l'Ufficio Relazioni con il pubblico e servizi demografici nella verifica delle candidature presentate, vigilando, nel contempo, sulla regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio delle schede, con l'ausilio di personale comunale a ciò comandato.

10 - Le operazioni di voto, che dovranno avere inizio in orario antimeridiano, si protrarranno fino alle ore 22.00 dello stesso giorno.

11 - Le operazioni di votazione si svolgeranno senza alcuna formalità se non quella dovuta alla identificazione dell'elettore ed alla annotazione sulla lista degli elettori dell'intervenuta votazione da parte dei garanti. Come cabina elettorale potrà essere usata una sala apposita, nel qual caso il seggio stazionerà davanti alla porta d'ingresso.

12 - Gli elettori potranno segnare sulla scheda al massimo un numero di preferenze corrispondente al 50% dei membri assegnati al consiglio, tracciando un segno sulla casella in corrispondenza del candidato prescelto quale componente il Comitato di Frazione.

13 - Ultimate le operazioni di voto all'ora determinata, il seggio procederà immediatamente e pubblicamente allo spoglio dei voti procedendo all'annullamento della scheda solo in caso di segni inequivocabili di riconoscimento ed in caso di espressione di un numero di preferenze superiore a quello previsto o in ogni altro caso in cui non sia possibile comprendere la volontà dell'elettore. Eventuali contestazioni potranno essere fatte solamente per iscritto da parte degli elettori del seggio. Il

Comitato dei Garanti deciderà immediatamente.

14 - Lo spoglio delle schede sarà effettuato immediatamente dopo la fine delle votazioni, e sarà di seguito redatto l'elenco dei candidati eletti a far parte del comitato di frazione nonché la lista dei non eletti, per ordine di preferenze ottenute.

15 - Successivamente il Comitato dei Garanti pubblicherà l'esito della votazione con il deposito dei verbali e degli atti presso la Segreteria comunale. Il verbale della proclamazione sarà affisso all'Albo pretorio il giorno successivo alla consultazione.

16 - Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà dichiarato eletto il più giovane in età

17 - Sarà proclamato Presidente del Comitato di frazione il cittadino che avrà raggiunto il più alto numero di preferenze

### **Art. 5- Nomina e durata**

1- Il Consiglio Comunale, nella sua prima riunione utile dopo la pubblicazione dei risultati elettorali, provvede alla costituzione dei singoli Comitati di frazione decidendo contestualmente anche su eventuali ricorsi presentati. Il Consiglio provvede ad approvare gli atti separatamente per ogni Comitato.

2 - Il Sindaco, intervenuta la convalida della costituzione dei Comitati di Frazione da parte del Consiglio Comunale, provvede al loro insediamento dandone comunicazione scritta agli interessati.

3 - In caso di ricorso sugli atti di convalida del Consiglio, i Comitati di frazione neoeletti esercitano le loro funzioni sino alla data definitiva degli esiti del ricorso.

4 - Ogni comitato è rinnovato parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti, subentrando al cessante il primo dei non eletti.

5 - Qualora per mancanza di surroganti venga meno la metà dei componenti, si procede a nuove elezioni.

6 - I membri dei comitati di frazione durano in carica fino alla nomina dei successori ai sensi del precedente art.4

### **Art. 6 - Requisiti**

7 - Sono eleggibili nei comitati di frazione gli iscritti nelle liste elettorali residenti nella frazione.

8 - Le norme relative all'ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai componenti dei comitati di frazione.

9 - La carica di Sindaco, consigliere ed assessore comunale, anche esterno, è incompatibile con quella di componente dei comitati di frazione.

10 - Il verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità o l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comportano la decadenza dalla carica.

### **Art. 7- Insediamento**

1- Nella seduta di insediamento viene eletto il vice presidente con i voti di almeno la metà più uno dei componenti attribuiti al consiglio. A maggioranza relativa viene nominato tra i componenti del comitato un segretario.

### **Art. 8 - Convocazione**

1 - Il comitato di frazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno due componenti o di un numero di cittadini elettori della località pari al doppio dei componenti il consiglio stesso

2 - E' facoltà del sindaco e del Consiglio Comunale convocare il comitato di frazione per l'esame di singoli problemi.

3 - La convocazione non è soggetta ad alcuna modalità specifica di forma, prevedendosi unicamente un preavviso ai componenti di almeno 24 ore rispetto alla data fissata per la riunione con indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione potrà avvenire in qualsiasi forma: scritta, telefonica, orale, informatica purché sia accertabile l'avvenuto avviso; allo scopo ogni componente dovrà indicare nella prima seduta il proprio recapito o domicilio, in mancanza l'avviso avverrà con la pubblicazione all'Albo pretorio della data e ora di convocazione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti le Consulte, possono ottenere dagli Uffici del Comune, dati, informazioni, visione e copia di atti d'interesse, con i limiti e modalità fissati dalle vigenti disposizioni in materia.

4 - La convocazione del comitato di frazione è comunicata al sindaco ed alla cittadinanza con indicazione degli oggetti iscritti.

5 - La predisposizione dell'ordine del giorno è disposta dal presidente. Ciascun membro può chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di un argomento da trattare.

### **Art. 9 – Sedute**

1 - Le sedute sono pubbliche salvo espressa votazione della maggioranza dei componenti.

2 - Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal componente più anziano intendendosi, per tale, il più anziano di età.

3 - Nessun atto si intende approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza di presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

4 - Parte della seduta può essere dedicata alla discussione pubblica: nel qual caso il presidente può cedere la parola ad ogni cittadino presente.

5 - Alle sedute possono essere invitati rappresentanti del comune, di altri enti o privati, per riferire su determinati argomenti.

6 - Delle sedute viene redatto verbale da parte del segretario nominato nella seduta di insediamento. In mancanza del segretario il verbale viene redatto dal componente più giovane.

7 - I verbali sono pubblici e sono conservati presso la sede dei Comitati di frazione. Una copia è conservata agli atti del Comune

8 - La sede dei comitati di frazione è presso i locali forniti dall'amministrazione comunale su indicazione della Giunta comunale, sentito i comitati

9 - I componenti dei comitati di frazione esercitano il loro incarico senza indennità alcuna.

10 - Per i lavori del comitato si osservano, per quanto applicabili, le norme dettate dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali.

### **Art. 10 - Attribuzioni del presidente**

Il presidente del comitato di frazione:

- a. rappresenta il comitato;
- b. firma i verbali e le comunicazioni;
- c. convoca e presiede il comitato di frazione e le assemblee della popolazione e ne predispone l'ordine del giorno tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
- d. dà corso ai voti ed alle indicazioni del comitato stesso e riferisce al sindaco ed ai rappresentanti di altri enti pubblici circa la situazione del comitato e le sue esigenze;
- e. comunica al sindaco, oltre che al componente interessato, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di componente del consiglio;
- f. riceve dal sindaco notizie ed informazioni su tutti gli atti adottati dal comune relativi al territorio della circoscrizione;
- g. è invitato a presenziare alle sedute del consiglio comunale.

### **Art. 11- Riunione delle presidenze**

1 - Tutti i presidenti ed i vice presidenti dei consigli di partecipazione sono convocati, periodicamente e congiuntamente, dal sindaco allo scopo di:

- assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sulle esperienze delle singole località;
- coordinare unitariamente gli indirizzi e le attività della politica del decentramento e della partecipazione;
- esaminare, preliminarmente, le materie di interesse generale sulle quali i consigli sono chiamati a pronunciarsi; coordinare procedure, tempi e metodologie da adottare.

2 - Il sindaco può convocare riunioni congiunte dei presidenti e vice presidenti con la giunta e con le commissioni consiliari.

### **Art.12 - Mezzi finanziari**

Alle spese per il funzionamento dei comitati di frazione provvede l'amministrazione comunale mediante l'istituzione di un apposito capitolo in bilancio.

### **Art.13 - Sede**

Il comune pone a disposizione, quali sedi dei comitati, locali idonei, di proprietà comunale o assunte in locazione, in uso esclusivo o, in accordo col presidente del comitato, promiscuo.

### **Art.14 - Norma transitoria**

L'elezione dei membri dei comitati di frazione sarà effettuata in sede di prima attuazione e con le modalità di cui al precedente articolo 53 entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque non oltre 150 giorni dall'elezione del prossimo Consiglio Comunale.